

Prova 1

L'Accordo di Lisbona è stato concluso nel 1958 in seno all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, Agenzia specializzata delle Nazioni Unite. In vigore dal 1966, ha come obiettivo la protezione internazionale delle regole d'origine dei prodotti, attraverso la loro iscrizione in un registro depositato presso l'Organizzazione. Ad oggi ne fanno parte 28 Paesi contraenti, fra cui l'Italia. Nel 2009 è stata avviata, nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro, una trattativa per la revisione del predetto Accordo.

Nel corso del processo negoziale è stata fissata la data della Conferenza Diplomatica che deciderà le modifiche da adottare. Le regole di procedura, discusse dal Comitato preparatorio, hanno assunto un rilievo strategico. Da un lato, un gruppo di Paesi sosteneva che lo status di membri a pieno titolo della Conferenza dovesse essere limitato alle sole Parti contraenti dell'Accordo. Un secondo gruppo riteneva invece che il diritto di voto dovesse essere esteso anche a tutti gli altri Stati dell'Organizzazione.

Al termine dei lavori ha prevalso la tesi del primo gruppo. Le regole di procedura, recepite dal Segretariato dell'Organizzazione, prevedono il riconoscimento di membri a pieno titolo della Conferenza, con diritto di voto, ai soli Paesi che sono parte dell'Accordo. Gli altri Stati dell'Organizzazione parteciperanno all'evento soltanto in qualità di osservatori. Uno status intermedio è stato invece accordato all'Unione Europea e all'Organizzazione africana per la proprietà intellettuale, che godranno delle stesse prerogative dei membri a pieno titolo potendo però esprimere solo il voto collettivo dei rispettivi Paesi, ove questi concordino.

Le predette regole hanno ricevuto il sostegno di una vasta maggioranza di Paesi parte dell'Accordo, che compongono il Comitato preparatorio. Fra di essi soltanto Israele aveva proposto, senza successo, emendamenti volti ad estendere lo status di membri a pieno titolo a tutti gli Stati che fanno parte delle Nazioni Unite. Sotto il profilo giuridico, la posizione del Segretariato è coerente con quanto previsto dagli artt. 39 e 40 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, dalle cui disposizioni risulta che Stati terzi non hanno il diritto di partecipare alla modifica di un trattato che su di essi non produce alcun effetto.